



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0002508**

del 24/02/2017 ore 13:21:37

Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, **24 FEB. 2017**

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Arezzo
Piazza Guido Monaco 1/A
52100 AREZZO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 40/2017_Tirocinio

Con il quesito formulato il 6 febbraio scorso si domanda se sia possibile subordinare l'iscrizione degli aspiranti tirocinanti nel registro del tirocinio al possesso della PEC.

A tal proposito si osserva che l'iscrizione nel registro può essere subordinata esclusivamente al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (D.lgs. 139/2005 e D.M. 143/2009), tra i quali non rientra il possesso della PEC. Si osserva inoltre che nessun obbligo di dotarsi di PEC sussiste in capo ai tirocinanti presenti nel registro del tirocinio, essendo la PEC obbligatoria unicamente per i professionisti iscritti nell'albo (e nell'elenco dei non esercenti)¹. La risposta al quesito in esame è pertanto di segno negativo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

¹ Art. 16, comma 7, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.